



Bergamo, 17 febbraio 2021

**CIRCOLARE N.5**

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021**

Gentili Clienti,

Anche quest'anno i sostituti di imposta che nel corso del 2020 hanno operato ritenute sui redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo (professionisti, agenti, etc.), o su redditi diversi, sono tenuti a certificare i compensi corrisposti **entro il 16 marzo 2021**, mediante la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello "Certificazione Unica".

Si ricorda che devono essere certificati anche i compensi corrisposti ai contribuenti che godono dei regimi fiscali agevolati (regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/ 2011 – "cd. Contribuenti Minimi" e regime forfettario di cui all'art. 1, Legge n.190/2014), sebbene esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto.

Al fine di provvedere all'invio del suddetto modello entro i termini previsti, Vi chiediamo di fornirci **ENTRO e non OLTRE mercoledì 24 febbraio 2021**, la seguente documentazione:

- Copie fatture soggette a ritenute d'acconto PAGATE nel corso dell'anno 2020;
- Copie fatture contribuenti minimi e forfettari
- Copia deleghe di versamento F24 aventi come periodo di riferimento Gennaio 2020 – Dicembre 2020.

Per i clienti la cui contabilità è gestita internamente dallo Studio i dati riferiti al lavoro autonomo sono già a nostra disposizione e pertanto non è richiesta la relativa documentazione.

Grazie per la collaborazione

*Lucchini e Associati*